

TI_GERICHTE 72.2018.268 vom 14. Februar 2026

TI Tribunale d'appello, 2026-02-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2018.268

FR: TI_GERICHTE 72.2018.268 du 14 février 2026

IT: TI_GERICHTE 72.2018.268 del 14 febbraio 2026

Erwägungen

E. 15

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza (Bernasconi e al., Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 24, pag. 49 e ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bénédict/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.) che, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 CPP, valuta liberamente, secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento (Bernasconi e al., Commentario CPP, ad art. 10, n. 15, 16 e 23, pag. 48 e 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 100, n. 744, pag. 472; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 953, pag. 330-331; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, § 54, n. 3, pag. 245; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173; DTF 133 I 33, consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; 117 Ia 401 consid. 1c/bb; STF 6B_936/2010 del 28 giugno 2011; 6B_10/2010 del 10 maggio 2010; 6B_1028/2009 del 23 aprile 2010; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007).

E. 16

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami; Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b). Gli indizi, per consolidata dottrina e giurisprudenza, sono una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una loro valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., § 59, n. 12 a 15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 e segg.; Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; Rep. 1980 pag. 147 consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3;

17.2011.1 dell'8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell'8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF). Il principio della presunzione d'innocenza - garantito dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo.

E. 17

Il principio dell'in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio 2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9 ottobre 2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5 marzo 2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, vol. 1, Basilea 2014, ad art. 10, n. 82-83, pag. 193-194; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2014, ad art. 10, n. 9, pag. 106; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). V) La relazione tra l'imputato e la vittima

E. 18

IM 1 e ACPR 1 sono convolati a nozze nel _____. Dalla loro relazione non sono nati figli (VI PG ACPR 1 16.06.2018, AI 5, p. 3; VI PP IM 1 21.06.2018, AI 14, p. 2). In occasione dell'interrogatorio del 21 giugno 2018 dinanzi al PP l'imputato ha riferito, in merito all'inizio della sua relazione con la moglie: "...OMISSIS..." (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 2).

E. 19

In occasione dei colloqui effettuati con la dr.ssa _____ al fine dell'allestimento del referto peritale, l'imputato ha precisato: "...OMISSIS..." (AI 62, p. 6).

E. 20

Secondo le dichiarazioni rese da ACPR 1, la relazione con il marito sarebbe sempre stata pacifica, eccezion fatta per un episodio avvenuto nel 2015. Queste le dichiarazioni della donna nel suo verbale di Polizia: "(...) mio marito ed io non litighiamo mai. Lui è una

persona introversa che parla poco. Ogni tanto abbiamo delle discussioni, ma lui mai alza la voce. Durante tutto il matrimonio mai mi ha messo le mani addosso o percossa. Vi è stato unicamente un episodio successo circa 3 anni or sono. IM 1 era stato degente presso la Clinica _____ di _____ per quattro settimane. Quando è stato dimesso e rientrato a casa, penso io perché non prendeva i medicinali corretti, si comportava in modo strano. Aveva sempre lo sguardo perso nel vuoto. Io volevo che rientrasse in clinica e un giorno l'ho provocato dicendogli prepara le tue cose che ti accompagno in clinica. A quel punto lui mi ha preso per il collo con entrambe le mani. Eravamo nel nostro appartamento. Io ho avuto paura e ho gridato. I vicini hanno pure chiamato la polizia che è intervenuta. Non ho però voluto sporgere denuncia contro di lui. In seguito IM 1 è ancora stato ricoverato in clinica per due settimane. In seguito sino all'altra notte non vi sono più stati episodi del genere. È sempre stato tranquillo. (...) Ultimamente era sempre tranquillo ma non parlava ed era assente. Io volevo che andasse ancora in clinica per farsi curare." (VI PG 16/17.06.2018, AI 5, p. 6 e 7).

E. 21

Anche IM 1 ha riferito dell'episodio citato dalla moglie, affermando tuttavia che la lite era scaturita siccome la donna gli diceva di prendere le medicine, e non di tornare in clinica. Questo il suo racconto nel verbale del PP del 21 giugno 2018: " (...) nel corso del 2015, durante un congedo dalla Clinica _____, ho litigato con mia moglie. Lei mi diceva di prendere le medicine, io le rispondevo di averle prese ma lei non mi credeva. Le ho messo le mani addosso ed è vero che l'ho presa per il collo era intervenuta anche la Polizia, ma poi credo che mia moglie non ha fatto denuncia perché non è successo nulla. Mi avevano portato al Pronto Soccorso _____ e poi riaccompagnato a _____." (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 5). Tornando sulla questione in occasione di un interrogatorio successivo ha avuto modo di precisare: " (...) quello era stato l'unico litigio un po' violento. Ribadisco che lei credeva che io non assumessi le medicine e mi diceva di farlo. Io invece prendevo i farmaci e quella volta ho reagito mettendole le mani al collo. Io non intendevo fare del male a mia moglie, ma ritenendo ingiustificate le sue critiche nei miei confronti, ho voluto spaventarla. (...) ricordo di essere stato ricoverato alla clinica _____ di _____ il 28 febbraio 2015. Dopo tre o quattro mesi sono tornato a casa. Qualche giorno più tardi, io e mia moglie abbiamo avuto il litigio descritto in precedenza, a seguito del quale sono stato di nuovo ricoverato a _____ per circa quattro settimane." (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 3). Dopo avere preso atto delle dichiarazioni rese dalla moglie, secondo cui l'avrebbe presa per il collo dopo che lei gli aveva detto che l'avrebbe riaccompagnato in clinica, l'imputato ha dichiarato di non ricordare tale circostanza, ribadendo che lei era convinta che non assumesse i medicinali (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 3).

E. 22

Invitato nuovamente ad esprimersi sui fatti avvenuti il 16 luglio 2015 nel verbale del 23 ottobre 2018, l'imputato ha aggiunto un particolare alla sua versione dei fatti, affermando di avere preso la moglie per il collo siccome quest'ultima voleva telefonare al medico: " In merito ai fatti avvenuti il 16 luglio 2015, ricordo che quel giorno ho avuto un litigio con mia moglie, la quale insisteva affinché chiamassi il medico per farmi dare dei medicinali. Dopo essere stato dimesso dalla Clinica _____, mi erano stati prescritti dei medicinali che a un certo punto ho deciso di non più prendere perché mi sentivo meglio. Di mia iniziativa volevo continuare la cura, ma unicamente con i medicinali omeopatici.

Quel giorno mia moglie voleva chiamare il medico. La discussione è iniziata quando eravamo nella camera da letto. Mia moglie voleva raggiungere la sala per telefonare al medico e nella colluttazione mi è “scappata la mano” e l’ho presa all’altezza del collo non volevo farle del male, ma unicamente impedirle di chiamare il medico. (...) ho tenuto mia moglie al collo per un breve momento. Non volevo farle del male. Lei è poi riuscita a scappare e a chiedere aiuto. (...) la Polizia è arrivata quasi subito. (...) mia moglie non mi ha denunciato. Non so perché non l’abbia fatto. Di questo episodio non ne abbiamo più parlato.” (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 2). Ha quindi aggiunto: " (...) quando sono stato dimesso dalla Clinica _____, il 20 agosto 2015, stavo meglio. Durante il ricovero in Clinica mi veniva data una medicina “chimica”, mentre invece in seguito io ho continuato unicamente con quella omeopatica. In quel periodo stavo meglio, potevo lavorare, andare a _____, a _____, ecc. Tutto è tornato nella normalità. Anche il rapporto con mia moglie era buono, si andava in giro assieme il sabato e la domenica.” (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 3).

E. 23

Dalla lettera d’uscita del 22 luglio 2015 dell’Ospedale _____ di _____ si evince quanto segue: " Paziente di _____ anni, recentemente dimesso dalla Clinica _____ dove era stato ricoverato per indagare e stabilizzare una psicosi non altrimenti specificata. Viene scortato oggi alla nostra attenzione dai soccorritori che giungono a casa del paziente su chiamata della polizia, avvisata da una vicina di casa, che ha sentito le urla della moglie. All’arrivo presso i nostri servizi, apprendiamo dalla moglie che i due avrebbero avuto una lite per il fatto che la moglie insisteva affinché il paziente assumesse i farmaci prescritti. Il paziente ha espresso il suo dissenso al riguardo, mettendo la moglie al muro con le mani al collo. La stessa ha cercato di difendersi scappando ed urlando. Viene sottolineato più volte dalla moglie che il paziente non è mai stato violento. Viene valutato dal Dr. med. _____ che riscontra una psicosi attiva, con delirio di persecuzione che ha determinato l’aggressività del paziente nei confronti della moglie. Il Dr. _____ ritiene opportuno il trasferimento volontario del paziente presso la Clinica _____, per un ricovero in regime non protetto. Il paziente viene trasferito presso la Clinica _____ in condizioni generali stabili.” (AI 29).

E. 24

Per il restante, le dichiarazioni rese dall’imputato in punto alla sua relazione con la moglie appaiono ondivaghe e piuttosto confuse. In occasione del primo verbale egli ha dichiarato: " Io non sono una persona violenta o gelosa. A volte mia moglie mi scherza dicendo che sono un vecchietto, ma questo non mi fa arrabbiare. A volte anche mi rimprovera ad esempio se lascio delle briciole di pane sul tavolo, ma anche questo non mi fa arrabbiare. (...) voglio bene a mia moglie. Non posso dire se lei mi vuole bene. Ormai dopo _____ anni di matrimonio non è più come il primo anno. (...) posso definire la mia situazione familiare normale.” (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 4). Se in questo suo verbale aveva affermato che tali comportamenti della moglie non lo facevano arrabbiare, nel verbale dell’8 agosto 2018 l’imputato ha fornito una versione diametralmente opposta, affermando di avere, negli anni, “ accumulato interiormente parecchia rabbia ” a seguito di ciò che gli diceva la donna, e meglio: " (...) dopo un anno dal nostro matrimonio, mia moglie aveva la tendenza di riprendermi perché, secondo lei, non tenevo pulito il nostro appartamento. Per esempio mi faceva notare che c’erano delle briciole di pane oppure che il tavolino della sala non era abbastanza pulito. Osservo che lei si rivolgeva a me con un tono che mi sembrava un po’

aggressivo. Io non reagivo sul momento ma penso che negli anni ho accumulato interiormente parecchia rabbia.” (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 2). Nel verbale successivo, dopo avere affermato di avere avuto, con la moglie, “ una relazione normale ” e che non vi sarebbe “ mai stato nulla di grave , unicamente a volte “ qualche litigio verbale ” (VI PP 23.11.2018, AI 53, p. 3), l’imputato ha comunque ribadito che i continui rimproveri della moglie lo facevano arrabbiare, e meglio: “ (...) mia moglie mi diceva sempre che ero un vecchietto e che non ero capace a fare nulla, nel senso che non ero capace a fare le faccende di casa. Ad esempio se lasciavo delle briciole sul tavolo mi rimproverava di non aver pulito. Questi rimproveri mi facevano arrabbiare. Lei mi rimproverava tutti i giorni, se non era alla mattina era alla sera. Io non dicevo niente. A volte le dicevo di non farmi arrabbiare, ma lei rideva. Non so perché lo faceva, forse per prendermi in giro.” (VI PP 23.11.2018, AI 53, p. 4). Ai problemi con la moglie l’imputato ha accennato anche nel corso dei colloqui con la perita psichiatra, lasciando qui sottintendere di avere addirittura pensato al divorzio o perlomeno a una separazione: “ I primi anni andavamo bene perché io lavoravo e non c’ero quasi mai. Lei lavora solo da _____ anni. Lei mi diceva povero vecchietto _____. Ha cambiato negli ultimi anni. Mi sgrida sempre perché faccio le briciole e sporco. Lei è fissata con la pulizia. Noi non litighiamo mai. Io ho detto cosa faccio un altro divorzio? (...) Si andava bene d'accordo ma ogni tanto lei raccontava le solite cose. La moglie un po’ raccontava le storie del suo lavoro, dove andava a lavorare, cosa dicevano la gente mentre lavorava. A me le cose degli altri non mi interessano. Io ascoltavo e dicevo sì va bene ma pensavo alle mie cose da fare. Io parlo poco. Avevo il pensiero di pagare le fatture a fine mese. Il suo lavoro lo fa bene ma a me non interessa che parla del lavoro quando viene a casa. Il lavoro è il suo. Io gli avevo detto mi sposo ma non voglio che mi fai arrabbiare... di non rispondermi... e quelle cose lì. E invece per un po’ è andata bene e dopo ogni tanto parlava per farmi arrabbiare... mi chiamava vecchietto. Gli ho detto tantissime volte di non farmi arrabbiare. Lei mi rimprovera di tutte le scemate, che se c'era un pezzettino di pane qua e là reclamava. Io non gli voglio del male ma ogni tanto c’ha le sue cose e devi fare così e comanda. Avevamo due caratteri diversi. La moglie c’ha un carattere un po’ duro. Se dice bisogna fare così bisogna fare così. Era lei che comandava in casa. Io ci passavo sopra. Avevo già pensato di separarmi ma ho pensato che viene fuori qualche casino per i soldi e ho detto andiamo avanti così.” (AI 62, p. 6 e 9). In occasione del pubblico dibattimento, alla domanda a sapere se tra loro intervenissero spesso dei litigi, ha risposto che “ Ogni tanto si litigava ” (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3). Alla domanda a sapere se nutrisse rabbia verso sua moglie e, in caso di risposta affermativa, per qualche motivo, IM 1 ha risposto: “ Per via del suo carattere, il suo carattere un po’ nervoso. Ero un po’ arrabbiato con lei. Un giorno sì e un giorno no diceva delle cose, delle cose un po’ strane, che mi facevano arrabbiare. Voleva sempre un appartamento nuovo.” In corso d’inchiesta IM 1 ha affermato di non essere stato geloso della moglie e di non avere mai pensato che lei avesse una relazione con qualcun altro (VI PP 23.11.2018, AI 53, p. 5), salvo poi affermare, in sede d’interrogatorio dibattimentale, di non avere avuto “ le prove che lei aveva un altro uomo ”, ma di averlo pensato, “ perché dopo _____ anni ho pensato che potesse avere qualche amico ” (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5). In tale frangente l’imputato ha riferito di essere ancora sposato con la moglie, ma di non averla più sentita dal momento dell’arresto (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 2). VI) Fatti di cui all’atto d’accusa

L'atto d'accusa imputa a IM 1, in via principale, il reato di tentato omicidio intenzionale, per dolo eventuale, per avere, a _____, in Via _____, il 16 giugno 2018, tra le ore 02:00 e le ore 02:30 circa, nell'appartamento coniugale al _____ piano, a mano di un coltello da cucina, tentato intenzionalmente di uccidere la moglie ACPR 1 (nata il _____), e meglio per avere, tra le ore 02:00 e le ore 02:30 circa, terminato di guardare la TV, afferrato un coltello da cucina, raggiunto la camera matrimoniale e, dopo essersi posizionato al suo fianco destro, colpito la moglie all'addome, una prima volta nel sonno e almeno altre due volte al suo risveglio, con il coltello impugnato nella mano destra, provocandole una ferita da punta taglio di circa 2-2,5 cm di lunghezza in ipocondrio destro minimamente penetrante in cavità peritoneale, una ferita da taglio superficiale di circa 2 cm di lunghezza in regione sottocostale destra e una ferita da taglio alla falange basale del pollice destro con lesione completa del tendine flessore, come meglio descritto nei certificati medici 16 giugno e 5 luglio 2018 dell'Ospedale _____ di _____, nella relazione medicolegale 21 giugno 2018 e come risulta dalle fotografie, agli atti, agendo pertanto con dolo eventuale, non riuscendo nel suo intento per puro caso, ritenuto che il mezzo utilizzato e le modalità messe in atto erano idonee a cagionare alla moglie danni al corpo potenzialmente letali, ma anche perché, dopo il primo fendente, la moglie si svegliava, si proteggeva con la mano destra e fuggiva dalla camera. In via subordinata, gli viene imputato il reato di lesioni semplici aggravate, per avere, nelle summenzionate circostanze di tempo e di luogo, colpito sua moglie ACPR 1 (nata il _____) all'addome e al pollice della mano destra, con un oggetto pericoloso e meglio con un coltello da cucina, provocandole una ferita da punta taglio di circa 2-2,5 cm di lunghezza in ipocondrio destro minimamente penetrante in cavità peritoneale, una ferita da taglio superficiale di circa 2 cm di lunghezza in regione sottocostale destra e una ferita da taglio alla falange basale del pollice destro con lesione completa del tendine flessore, come meglio descritto nei certificati medici 16 giugno e 5 luglio 2018 dell'Ospedale _____ di _____, nella relazione medicolegale 21 giugno 2018 e come risulta dalle fotografie, agli atti. A) Dichiarazioni predibattimentali e dibattimentali delle parti 1) Gli istanti che hanno preceduto l'accoltellamento a) Dichiarazioni della vittima

E. 26

ACPR 1 ha così riferito in merito a quanto avvenuto il 15/16 giugno 2018 prima dei fatti che hanno portato all'arresto del marito: " Venerdì 15.06.2018 ho lavorato sino alle 15

E. 30

Nel corso dei colloqui esperiti dalla dr.ssa _____ al fine dell'esecuzione della perizia psichiatrica, l'imputato ha lasciato intendere per la prima volta di essere stato preoccupato per la moglie quella sera, siccome era rientrata tardi (AI 62, p. 11: " Lei era rientrata tardi quella sera lì. Poteva almeno telefonare, poteva aver fatto un incidente "), ciò che ha ribadito anche in aula (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3: " Io ho pensato che poteva avere fatto un incidente. Lei mi ha detto che è venuta a piedi da _____ a _____ "), continuando comunque a sostenere di non avere litigato con la moglie al suo rientro e di non essere stato arrabbiato con lei (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 3 e 4). 2) L'accoltellamento a) Dichiarazioni della vittima

E. 31

Riguardo a quanto avvenuto in seguito, ACPR 1 ha così riferito: " Dormivo in posizione supina come faccio sempre, quando improvvisamente, mi sono svegliata per un forte dolore

al ventre. Aperti gli occhi ho subito visto mio marito alla mia sinistra in piedi con un coltello che teneva nella mano destra. La luce della camera da letto era spenta ma lo vedevo bene perché la porta della camera era aperta e la luce accesa del corridoio illuminava. IM 1 non parlava. Notavo che lui voleva colpirmi una seconda volta con il coltello. Io ero ancora sdraiata. Con la mano destra ho afferrato il coltello parte sulla lama e parte sul manico dicendo nel contempo a IM 1 "amore, fermati cosa fai?". Lo dicevo non gridando per tranquillizzarlo. IM 1 però non rispondeva. A questo punto riuscivo a spingerlo via e ad alzarmi. Correvo verso la porta della camera tentando di richiuderla alle mie spalle. Non ci riuscivo perché questa porta è difettata. Correvo perciò verso la porta d'entrata dell'appartamento. Per fortuna la chiave era nella toppa. Aprivo uscendo sul pianerottolo suonando ai campanelli dei vicini _____. Anche IM 1 mi seguiva sempre con il coltello in mano. Pure lui usciva dall'appartamento ma quando notava che qualcuno stava aprendo la porta rientrava nel nostro appartamento richiudendo la porta. Io venivo quindi soccorsa dai vicini di appartamento che allertavano pure la polizia e i sanitari. Di seguito venivo trasportata in ospedale e sottoposta ad un intervento chirurgico." (VI PG 16/17.06.2018, AI 5, p. 4 e 5). La donna ha quindi aggiunto: " (...) quando IM 1 mi ha aggredita con il coltello ho avuto veramente paura. Ho pensato che IM 1 voleva veramente uccidermi. Non so che cosa sia successo nella sua testa. Ultimamente era sempre tranquillo ma non parlava ed era assente. Io volevo che andasse ancora in clinica per farsi curare. Forse è per questo che voleva uccidermi." (VI PG 16/17.06.2018, AI 5, p. 4 e 5). b) Dichiarazioni dell'imputato

E. 32

IM 1, dal canto suo, nel verbale della persona arrestata del 21 giugno 2018 ha così spiegato la dinamica dei fatti: " Quando ho smesso di guardare la televisione, sono andato in cucina e ho preso un coltello. Si tratta di un coltello a punta che usiamo generalmente in cucina per sbucciare la frutta. (...) (...) dopo che ho preso il coltello sono entrato nella camera da letto. Mia moglie dormiva. Non ho acceso la luce in camera ma solo quella del corridoio, per cui riuscivo a vedere all'interno. Le tapparelle della camera erano abbassate. (...) Sono entrato in camera, sono salito sul letto a sinistra, mentre mia moglie dorme a destra. Ero sdraiato sul letto. Impugnavo il coltello con la mano destra con il pugno chiuso e la lama del coltello in giù. (...) ho colpito mia moglie due o tre volte. Mia moglie era coricata sul fianco sinistro e quindi mi dava la schiena. Vedevo il suo corpo che era coperto da un leggero piumone. L'ho colpita sul fianco e anche sulla mano. Lei si è svegliata ed è scappata via. (...) io non ho detto niente a ACPR 1. (...) Quando mia moglie si è alzata dal letto ed è scappata via l'ho rincorsa per cercare di fermarla ma non ci sono riuscito. Non credo che avessi il coltello in mano. Non so dove l'ho lasciato. Lei è uscita dall'appartamento e ha suonato ai campanelli. A quel punto io sono ritornato nell'appartamento (...)." (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 5 e 6).

E. 33

Sentito nuovamente l'8 agosto 2018 dalla Polizia e invitato a spiegare quante volte e dove avesse colpito la moglie, ha dichiarato: " Se ben ricordo ho colpito mia moglie con il coltello tre o quattro volte. Una di sicuro sul fianco destro." (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4). Confrontato con la versione resa dalla moglie, l'imputato ha riconosciuto che effettivamente, come da lei dichiarato, al momento dell'aggressione si trovava in piedi a lato del letto, e meglio: " (...) mia moglie era sdraiata sul fianco sinistro e mi volgeva la parte destra del suo costato. Effettivamente quando si è

rivolta a me io ero in piedi a lato del letto, dalla parte in cui dorme mia moglie.” (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 5). L’imputato ha pure ricordato che la moglie gli avrebbe rivolto la frase da lei riferita e che avrebbe preso con la mano destra il coltello prima di riuscire a spingerlo via e uscire dall’appartamento (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d’inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 5). 34. IM 1 si è espresso sui fatti oggetto del presente procedimento, invero in maniera piuttosto confusa, anche in occasione dei colloqui peritali con la dr.ssa _____. In tale frangente, l’imputato ha reso una versione dei fatti diversa rispetto a quella riferita dinanzi al PP e alla Polizia, sostenendo per la prima volta di essersi dapprima coricato di fianco alla moglie nel letto senza riuscire ad addormentarsi, siccome il gatto reclamava del cibo, e di essere quindi andato in cucina per dargli dei biscotti, dopodiché avrebbe preso il coltello siccome voleva mangiare un frutto, e sarebbe poi tornato, con il coltello, in camera dalla moglie, e meglio: la moglie era andata a mangiare con _____ al _____ a _____. (...) Io ero sdraiato sulla poltrona in pigiama a guardare la televisione. Dopo non sapevo se andare a dormire o stare lì. Io sono andato a letto dopo mia moglie e non mi sono addormentato perché c’è un gatto che vuole sempre da mangiare. Mi sono alzato e c’ho dato al gatto dei biscotti che c’erano lì. Volevo mangiare una mela o una pera e ho preso il coltello che c’era lì. Dopo sono andato a letto. (...) Ci vedevo perché era accesa la luce del corridoio.” (AI 62, p. 11).

E. 35

IM 1 è stato sentito nuovamente dal PP il 23 ottobre 2018. In tale frangente, l’imputato ha ribadito di avere preso il coltello in cucina inizialmente per sbucciare una mela. L’imputato, tuttavia, non ha più menzionato il fatto di essersi coricato nel letto di fianco alla moglie prima di andare in cucina, affermando di essersi trovato già in cucina nel momento in cui il gatto avrebbe reclamato il cibo, e meglio: " Ricordo che a un certo punto mi sono alzato dal divano e sono andato in cucina a mangiarmi una mela. Ho preso un coltello (...), e l’ho utilizzato per sbuciarla. A un certo punto è arrivato il gatto che reclamava e allora gli ho dato alcuni biscottini. dalla cucina mi sono poi spostato nella camera da letto.” (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 3).

E. 36

In occasione del pubblico dibattimento, in fine, l’imputato ha dichiarato che, mentre stava guardando la TV, si sarebbe recato in cucina e avrebbe preso un coltello per sbucciare una mela, avrebbe quindi mangiato la mela e dato da mangiare al gatto, dopodiché sarebbe andato in camera, senza accendere la luce, e si sarebbe dapprima sdraiato nel letto con il coltello, per poi rialzarsi e mettersi in piedi dall’altra parte del letto. Avrebbe quindi colpito, rispettivamente tentato di colpire la moglie due, tre o quattro volte in pancia, al fianco destro, e dopo essersi svegliata, la donna avrebbe tentato di proteggersi, venendo in questo modo colpita alla mano (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4).

E. 37

Riguardo alle motivazioni alla base del gesto da lui commesso nei confronti della moglie, l’imputato non è stato in grado, né in corso d’inchiesta, né in sede dibattimentale, di fornire una spiegazione. Nel suo primo verbale d’interrogatorio, il 21 giugno 2018, in un primo momento l’imputato ha dichiarato: " Non so perché l’ho fatto. Forse volevo ferire mia moglie perché lei parla sempre con la vicina di casa. Lei mi dice di no, che non parla con questa donna mentre invece io so che lo fa. In merito a questa vicina, preciso che circa 5

anni fa quando siamo andati in vacanza, mia moglie ha voluto lasciarle la chiave di casa per occuparsi del gatto. In casa avevo la porta aperta del locale in cui tengo le mie carte. Non sono sicuro, ma sospetto che questa signora abbia curiosato nelle mie carte. La cosa mi ha dato fastidio. (...) non conosco il nome di questa signora ma abita nell'appartamento _____. Avrò circa _____ anni, vive con _____ e _____." (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 5 e 6). Più avanti nel verbale, invitato a spiegare le motivazioni alla base del suo agire, IM 1 ha dichiarato: "(...) non so darmi una spiegazione perché l'ho colpita. Lei fa la cucina troppo salata. Quando ho fatto l'analisi del sangue il sangue era buono ma c'era qualche cosa che non andava. Forse è colpa di come cucina ACPR 1. Vi è poi il fatto che lei parla con la vicina di casa. Non ci sono altri motivi. Io non sono geloso e non ho mai pensato che mia moglie avesse un'altra relazione. (...) non so spiegarmi perché ho ferito mia moglie. Quando lei è rientrata, non c'è stato assolutamente nulla tra di noi. Lei non mi ha detto nulla che potesse offendermi. È vero che quella sera non riuscivo a digerire. È da circa due mesi che soffro di questo problema. All'inizio questo problema era leggero e dopo è diventato sempre più forte. Vorrei aggiungere che il 10 marzo di quest'anno ho avuto un problema alla cavaglia destra che mi si era gonfiata. Ho fatto dei bagni con il sale e questo mi ha creato dei problemi. Non potevo più mangiare come volevo e in particolare non dovevo mangiare cose grasse. Ho preso anche dei medicinali per togliere l'infiammazione e forse è questo che mi ha creato dei problemi." (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 5 e 6).

E. 38

Tornando sulla questione nel verbale successivo, l'8 agosto 2018, alla domanda a sapere se potesse essere stata l'insistenza della moglie al fine che lui si ricoverasse di nuovo in clinica la causa del suo gesto del 16 giugno 2018, l'imputato ha risposto negativamente, precisando che: " No, assolutamente no. Ricordo che venerdì 15 ero stato a _____ per un'analisi del sangue che aveva dato segnali positivi, a parte due valori sfasati. Come ho già detto io sentivo di stare bene." (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4). Invitato quindi nuovamente a spiegare le motivazioni del suo agire, IM 1 ha dichiarato: " Non sono in grado di dire per quale motivo ho colpito mia moglie con il coltello. Io mi sentivo preso in giro da lei, ma anche quella sera non abbiamo avuto discussioni particolari." (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4).

E. 39

In occasione dei colloqui peritali ha dato ad intendere, per la prima volta, di essere stato risentito con la moglie siccome non l'aveva avvisato che sarebbe tornata tardi. Allo stesso modo, per la prima volta ha affermato di essersi arrabbiato con la moglie in quanto l'aveva vista ridere nel sonno. Queste le sue dichiarazioni: " la moglie era andata a mangiare con _____ al _____ a _____. (...). Lei era rientrata tardi quella sera lì. Poteva almeno telefonare, poteva aver fatto un incidente." (AI 62, p. 11). " Mi ero messo vicino nel letto e ho visto che lei dormiva e rideva e in quel caso lì mi sono arrabbiato un po'. (...) L'ho fatto perché era un gesto di rabbia perché mi ha preso un po' in giro. Tante volte ho detto alla moglie non mi prendere in giro e non mi fare arrabbiare ma lei non mi ascoltava. Lei rideva sotto il naso. È andata così, ho sbagliato." (AI 62, p. 11). Nel corso del colloquio del 16 ottobre 2018 l'imputato ha così riferito: " io avevo fatto delle analisi del sangue e lo zucchero era alto e io pensavo a cosa avevo. Ero preoccupato per la salute e per il lavoro. Sentivo che la gente diceva cose non vere come che io lavoravo male o guarda ma come si

può dare il lavoro a quello lì?. Non riuscivo a digerire perché la moglie cucina troppo salato. Io ho preso il coltello in cucina e sono andato in camera ero in piedi e l'ho colpita alla pancia." (AI 62, p. 11). Nel colloquio peritale del 1. novembre 2018, IM 1 ha in fine affermato: " è successo così! Quel giorno li non so cosa c'era. Ero arrabbiato con la moglie. Mi ha detto sono venuta a piedi ma non gli ho creduto perché non è una che gli piace camminare. Io ero già stressato per tante piccole cose: i soldi e la gente che mi parlavano dietro, che non ero capace di lavorare, che ci danno lavoro a uno così, gente con cui non ho mai lavorato. Parlavano al bar tra di loro; gente che io non ho mai visto; dicevano fanno andare in giro un tip in sci. A me non mi piace litigare. Se qualcuno vuol dirmi qualcosa che me lo dica in faccia; invece no loro sono falsi. Poi le vicine parlano male di me e mia moglie le saluta e gli parla. Quella che lavora all' _____ mi ha preso le gomme della mia macchina perché io gliel'ho viste su come le mie e lei dice di no. La moglie continua a parlargli e dice che non è vero. La moglie non sta zitta e mi sgridava diceva vai a lavorare o no? Io penso che forse voleva stare da sola. A me dava fastidio che tutti i giorni si lamentava del lavoro, che era pesante _____. Spendeva troppo in vestiti; è normale che dopo un po' non c'erano soldi. Io ho fatto quello scatto lì, non capisco. Non ne potevo più. Ho sbagliato. Non capiterà più." (AI 62, p. 11 e 12).

E. 40

Interrogato nuovamente sulle motivazioni alla base del suo agire nel verbale del PP del 23 ottobre 2018, IM 1 ha dichiarato: " Non so spiegarmi perché è successo il fatto del 16 giugno.(...) Io credo che quello che è successo quel giorno è dovuta a più fattori, alla visita medica, al fatto che avevo problemi di stomaco e non digerivo, non dormivo, ecc." (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 3); " (...) non so perché l'ho fatto. Non so perché mi sono comportato in quel modo, forse perché mia moglie qualche giorno prima mi aveva detto qualcosa che mi aveva offeso. (...) non so cosa mi avesse detto, forse mi ha detto che ci avrebbero cacciati di casa. Non so per quale motivo. Ho sempre avuto dei problemi con la vicina di casa perché parlava di me. Non so cosa dicesse." (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4). Ha quindi aggiunto: " (...) mia moglie mi diceva sempre che ero un vecchietto e che non ero capace a fare nulla, nel senso che non ero capace a fare le faccende di casa. Ad esempio se lasciavo delle briciole sul tavolo mi rimproverava di non aver pulito. Questi rimproveri mi facevano arrabbiare. Lei mi rimproverava tutti i giorni, se non era alla mattina era alla sera. Io non dicevo niente. A volte le dicevo di non farmi arrabbiare, ma lei rideva. Non so perché lo faceva, forse per prendermi in giro." (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4); " (...) non so cosa dire. Non so perché ho fatto quel casino. (...) ho fatto quel che ho fatto. Ho colpito mia moglie ma non so spiegarmi perché. (...) si vede che in quell'attimo lì ero arrabbiato. (...) quel giorno non ricordo che mia moglie mi avesse detto che ero un vecchietto e che non ero capace a fare nulla. Me l'aveva detto forse qualche giorno prima." (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4 e 5).

E. 41

IM 1 ha sempre affermato di non avere voluto uccidere la moglie. Tuttavia, riguardo al risultato che voleva ottenere con il suo gesto, ha fornito diverse versioni in corso d'inchiesta, così come pure in aula. Nel suo primo verbale ha dichiarato di avere voluto ferire la moglie, e meglio: " (...) volevo ferire mia moglie (...)." (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 5); "(...) quando ho colpito mia moglie con il coltello, non volevo ucciderla ma solo ferirla." (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 6).

E. 42

Nel verbale di Polizia dell'8 agosto 2018 ha asserito di averla voluta unicamente spaventare: " Io volevo solo spaventare mia moglie non ho mai avuto intenzione di ucciderla." (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4).

E. 43

In occasione dei colloqui peritali con la dr.ssa _____, l'imputato ha sostenuto di avere voluto fare uno scherzo alla moglie, e poi di nuovo che voleva farle paura, e meglio: " è successo che abbia messo le mani sulla moglie. Ho preso un coltello che era in cucina sopra il lavandino (normalmente è lì). Non so come spiegarle. Volevo solo mangiare una pera o una mela. Sono andato in camera. Volevo fare uno scherzo. La moglie era metà e metà, non proprio addormentata; sdraiata. Il coltello è arrivato in pancia. Io ero sul letto di fianco sdraiato con il coltello e poi dopo mi sono alzato e l'ho colpita nel ventre. La moglie si è difesa e si è ferita alla mano. La moglie è scappata e io gli sono corso dietro per non farla andare nel palazzo. (...) Gli volevo solo fare paura con il coltello in mano. Ho fatto una grande scemata." (AI 62, p. 11).

E. 44

Nel verbale del PP del 23 ottobre 2018, come già in quello precedente, IM 1 ha dichiarato che voleva spaventare la moglie, e meglio: " (...) quando sono entrato nella camera da letto volevo solo fare paura a mia moglie. (...) volevo spaventarla affinché non mi facesse più arrabbiare. Già altre volte le avevo detto di non farmi arrabbiare." (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4).

E. 45

L'imputato non è stato in grado di spiegare come pensasse di poter spaventare la moglie, posto che lei dormiva, gli girava la schiena e la luce in camera era spenta (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4).

E. 46

In occasione del pubblico dibattimento ha nuovamente affermato di avere voluto spaventare la moglie: " (...) ho agito in tal modo perché ho pensato di spaventarla, volevo solo spaventarla." (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 4); " Io ho pensato solo di spaventare mia moglie." (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5).

E. 47

Sul motivo per cui ha rincorso la moglie allorquando la stessa era uscita dall'appartamento a chiedere aiuto ai vicini, IM 1 nel verbale dell'8 agosto 2018 si è così espresso: " (...) confermo che quando mia moglie si è svegliata ed è scappata via, io l'ho rincorsa perché volevo impedirle che suonasse ai campanelli dei vicini perché a quell'ora non poteva fare quella cosa così. Io volevo fermarla per non fare svegliare i vicini. Se si fosse fermata avrei chiamato l'ambulanza perché mi ero reso conto di aver esagerato." (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4). Alla contestazione che, stando al dire della moglie, in quel momento impugnava ancora il coltello, l'imputato ha risposto: " Sinceramente non ricordo se quando sono uscito in corridoio avevo ancora il coltello in mano oppure se come ho detto al Procuratore lo avevo lasciato in casa. Preciso che io ho visto mia moglie sul pianerottolo del piano su cui abitiamo e quando ho visto che bussato alla porta dei vicini sono rientrato nel nostro appartamento." (VI PG 08.08.2018, allegato al

rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4).

E. 48

Il 23 ottobre 2018 al PP IM 1 ha dichiarato: "(...) se mia moglie non fosse riuscita ad uscire dall'appartamento non l'avrei nuovamente colpita ma avrei cercato qualche cosa per coprire la ferita, qualche medicina che poteva servire a chiudere la ferita e poi avrei chiamato il medico." (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 5).

E. 49

In occasione del pubblico dibattimento l'imputato ha in fine affermato: " L'ho inseguita perché lei è scappata, io non volevo che gli altri inquilini sapessero che io avevo fatto quell'atto lì." (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6).

E. 50

IM 1 ha comunque ammesso, in corso d'inchiesta così come pure in aula, di essersi reso conto che colpendo la moglie in quel modo avrebbe anche potuto ucciderla. Nel verbale del 21 giugno 2018 al PP ha dichiarato: "(...) mi sono reso conto che colpendo in quel modo mia moglie con quel coltello potevo farle male davvero. Mi sono reso conto che avrei anche potuto ucciderla." (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 6). L'8 agosto 2018 in Polizia ha affermato: " Mi rendo conto che agendo con un coltello avrei potuto ferirla più di quanto ho fatto o addirittura provocarne la morte." (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 4). Sentito nuovamente dal PP il 23 ottobre 2018 ha ribadito di essersi reso conto che le ferite inferte a sua moglie " potevano essere mortali ", precisando di essersi accorto di averle fatto male dopo averla colpita la prima volta (VI PP 23.10.2018, AI 53, p. 4). In occasione del pubblico dibattimento ha in fine affermato: " So che quando si infila in pancia un coltello a una persona questa rischia di morire." (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 5). 3) L'auto ferimento dell'imputato 51. IM 1 ha riferito che, dopo avere visto la moglie uscire dall'appartamento e chiedere aiuto ai vicini, sarebbe rientrato nell'appartamento e si sarebbe ferito con il medesimo coltello utilizzato per colpire la moglie. Nel verbale del PP del 21 giugno 2018 ha dichiarato: " A quel punto io sono ritornato nell'appartamento e con lo stesso coltello mi sono ferito. (...) Credo di essermi colpito tre o quattro volte." (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 6). Sentito in Polizia l'8 agosto 2018 ha precisato: "(...) se ben ricordo mi sono colpito diverse volte con la punta, prima di infilarmi il coltello come è stato fotografato all'ospedale." (VI PG 08.08.2018, allegato al rapporto d'inchiesta di Polizia Giudiziaria, p. 5). 52. Invitato a spiegare il motivo di tale gesto, nel verbale del 21 giugno 2018 l'imputato ha inizialmente affermato di non saperlo (" non so perché l'ho fatto "), salvo poi affermare, a domanda del suo difensore, di essersi ferito perché si era reso conto di quello che aveva fatto e ne era pentito (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 6). In occasione del colloquio peritale del 18 settembre 2018 ha invece affermato: " Io sono entrato nell'appartamento e mi sono colpito anch'io in diversi posti al ventre perché ho preso paura di quello che poteva venire fuori dopo che mi mandavano in prigione." (AI 62, p. 11). In occasione del pubblico dibattimento ha in fine reso dichiarazioni ancora diverse, affermando di averlo fatto perché era " pieno di debiti " (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6). 53. Riguardo a quanto avvenuto in seguito, IM 1 ha affermato: " Avevo chiuso la porta dell'appartamento a chiave. Quando è arrivata la polizia, gli agenti mi hanno chiesto più volte di aprire ma io non l'ho fatto per cui sono passati dal balcone e sono entrati in casa." (VI PP 21.06.2018, AI 14, p. 6). B) Riscontri oggettivi 54. Quanto alle lesioni subite dalla vittima a seguito dell'agire

dell'imputato, dalla Segnalazione di aggressione/violenza del 16 giugno 2018 dell'Ospedale _____ di _____ si evince che la donna ha riportato una " Ferita di circa 2.5 cm a margini netti sottocostale destra ", nonché, alla mano destra, " D1: ferita da taglio falange prossimale, lato palmare, con lesione completa del tendine flessore " (AI 4). Nella lettera d'uscita del 5 luglio 2018 dell'Ospedale _____ di _____ (AI 50) figura la seguente diagnosi relativa alle lesioni riscontrate sul corpo di ACPR 1: "1) Ferita penetrante da arma bianca in ipocondrio destro con sanguinamento intra-addominale della muscolatura parietale 2) Ferita lacero contusa in zona I con lesione t. FPL e n. digitale collaterale ulnare D1 mano destra 3) Idroteronefrosi destra su compressione uterina ab extrinseco per voluminoso fibroma uterino (20 cm)". Come si evince dalla citata lettera d'uscita, a seguito di tali lesioni la paziente è stata sottoposta, il 16 giugno 2018, a una " Laparoscopia esplorativa, revisione della ferita in ipocondrio destro, emostasi e lavaggio ", il 18 giugno 2018 a " Revisione chirurgica, tenorrafia t. FPL e neurorrafia microchirurgica n. digitale collaterale ulnare D1 mano destra " e, in fine, il 19 giugno 2018 a " DJ uretrale destro " (AI 50). ACPR 1 è stata dimessa dall'ospedale il 5 luglio 2018 e dichiarata inabile al lavoro al 100% dal 19 giugno 2018 al 17 luglio 2018 compreso (AI 50). Nella relazione medico legale redatta il 21 giugno 2018 dal dr. _____ (AI 18) a seguito della visita effettuata in data 18 giugno 2018 si legge quanto segue: " (...) nell'aggressione subita della donna attorno alle 2:00 del 16/6/2018 la medesima riportò: 1) una ferita da punta e taglio in regione ipocondriaca destra minimamente penetrante in cavità peritoneale, e comunque non coinvolgente organi parenchimatosi e/o cavi (anse intestinali, stomaco) contenuti nella cavità stessa; 2) un'assai superficiale ferita da taglio in regione sottocostale destra; 3) una ferita da taglio alla superficie volare della falange basale del pollice destro produttiva di lesione del tendine flessore del pollice e lesione del corrispondente fascio vascolo-nervoso radiale. Trattasi nel complesso di ferite che ben armonizzano con la dinamica dei fatti così come riferita dalla sig.ra ACPR 1. Con ogni verosimiglianza, la ferita in ipocondrio destro rappresenta la conseguenza del primo colpo inferto dall'aggressore che utilizzò l'arma bianca impugnata con modalità da punta e taglio. Con altrettanta verosimiglianza la superficiale lesione riscontrata in sede sottocostale destra rappresenta l'effetto di un secondo colpo vibrato l'aggressore, la cui efficienza lesiva fu pressoché totalmente annullata dalla valida azione di difesa messa in atto dalla vittima che di fatto riuscì a parare il colpo con la mano destra, azione di difesa che tuttavia, nel tentativo appunto di afferrare l'arma, condizionò il verificarsi della lesione da taglio alla superficie volare della falange basale del primo dito con annesse la lesione tendinea e del relativo fascio vascolo-nervoso. (...) Tenuto quindi conto: 1) delle modalità di utilizzo dell'arma stessa (punta e taglio), che condizionò la penetrazione della lama in cavità peritoneale; 2) della sede anatomica attinta dai colpi; 3) della comprovata reiterazione dei colpi (il secondo colpo inferto infatti solo grazie alla pronta azione di difesa attuata dalla vittima, che neutralizzò pressoché completamente la vis lesiva, ebbe effetti assai limitati a livello esclusivamente del mantello cutaneo) è quindi possibile riconoscere una potenziale idoneità a cagionarne la morte nell'azione offensiva perpetrata in danno della sig.ra ACPR 1 attorno alle ore 2.00 del 16 giugno 2018." 55. Quanto alle lesioni riscontrate sul corpo di IM 1, il medico legale si è così espresso nel medesimo rapporto (AI 18): " Nel complesso, sulla scorta dell'obiettività osservata, in relazione ai fatti occorsi nelle primissime ore del 16 giugno 2018, il sig. IM 1 riportò una ferita penetrante in cavo peritoneale localizzata a livello della regione latero-ombelicale sinistra, a circa 6 cm dall'ombelico, altre cinque ferite da punta e taglio interessanti, a vario spessore, la parete addominale tanto da essere meritevoli di

sutura chirurgica, ma comunque non penetranti nel cavo peritoneale, ed infine numerose (oltre quindici) assai superficiali e minute ferite d'arma bianca interessanti unicamente gli strati dermici più superficiali e trattate unicamente con medicazione. Coerentemente con la versione fornita in sede ospedaliera e confermata in occasione della visita medicolegale, trattasi di ferite che non contrastano con un'azione autolesionistica e sono altrettanto compatibili, per quanto attiene il mezzo produttivo, con un'arma bianca utilizzata prevalentemente con modalità da punta e taglio. Appare fin quasi superfluo sottolineare (poiché rinvenuto ancora infisso nella parete addominale), che le descritte lesioni da punto e taglio e da taglio riportate dal sig. IM 1 sono del tutto compatibili con il coltello che le fotografie prese in esame (e scattate al momento dell'accesso dell'uomo presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale _____ di _____) ritraggono ancora infisso nella parte addominale. Accanto alle lesioni d'arma bianca descritte e discusse, sono stati poi osservati, come in precedenza riferito, tre complessi ecchimotici (due all'addome e uno all'avambraccio destro) che per evoluzione cromatica possono essere tra loro definitivi come coevi (cioè prodotti con la stessa tempistica) e ben rapportabili come epoca di produzione allo svolgersi dei fatti delle prime ore del 16 giugno 2018, ma assolutamente aspecifiche e per le quali appare pertanto impossibile prospettare le circostanze e le modalità della loro produzione." VII) In diritto 56. Commette omicidio intenzionale ai sensi dell'art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona. Il tentativo, art. 22 CP, è dato quando l'autore realizza tutti gli elementi soggettivi dell'infrazione e manifesta la sua intenzione di commetterla, senza che siano adempiuti integralmente quelli oggettivi (DTF 137 IV 113 consid. 1.4.2 pag. 115 e rinvii). Il tentativo presuppone sempre un comportamento intenzionale, il dolo eventuale è però sufficiente (STF 6B_246/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.1.1). Il legislatore ha definito le nozioni di intenzionalità all'art. 12 cpv. 2 CP: commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accoli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP). La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2; DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l'autore accetta che l'evento si realizzi pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2; 133 IV 9 consid. 4.1; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti; 121 IV 249 consid. 3a; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6). 57. Ritenuto come, di regola, la volontà dell'interessato possa essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza, il giudice può desumere il dolo eventuale dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Per costante giurisprudenza il giudice può determinare il volere dell'autore quando - in base al suo sapere - la realizzazione del pericolo gli appariva così probabile che la sua predisposizione ad accettarla come conseguenza del suo agire può ragionevolmente essere interpretata come una presa in

considerazione della realizzazione dell'evento (DTF 130 IV 58 consid. 8.4, e riferimenti). Tra gli elementi esteriori - da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui esso si produca - figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è la violazione del dovere di diligenza e quanto più alta è la probabilità che il rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell'esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che, malgrado i suoi dinieghi, l'autore aveva accettato l'ipotesi che l'evento dannoso si realizzasse (STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1). La probabilità di realizzazione del rischio deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo in cui egli ha agito (STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2; 6B_656/2009 dell'11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF). VIII) Considerazioni della Corte 58. Dal profilo fattuale emerge in modo incontestabile dagli atti che la notte del 16 giugno 2018 IM 1 ha colpito la moglie nel sonno con un coltello. Sulla base dei referti medico-legali la Corte ha accertato che i fendenti sono stati due: il primo ha provocato la lesione in regione ipocondriaca, mentre il secondo, in ragione della reazione di difesa della vittima, ha provocato la lesione da taglio alla falange del pollice e la ferita superficiale in regione sottocostale. 60. Non è stato possibile, né in corso d'inchiesta, né in sede dibattimentale, fare luce sul motivo all'origine dell'agire dell'imputato. Questi, come già sopra evidenziato, ha dato differenti spiegazioni, tutte caratterizzate da una sostanziale inconsistenza. 61. Ciò che è stato ritenuto dalla Corte come circostanza certa è che l'intenzione dell'imputato era quella di uccidere la moglie. In particolare, non possono evidentemente essere seguite – poiché sprovviste di coerenza, linearità, costanza e logica – le spiegazioni secondo cui egli avrebbe voluto solo ferire la moglie, spaventarla o farle uno scherzo. L'imputato – giova ricordarlo – si è recato in camera da letto dopo essersi munito di un coltello, mantenendo la luce di camera spenta così da evitare che la moglie si svegliasse e sorprenderla così nel sonno. Egli ha quindi vibrato un primo colpo attraverso la biancheria da letto, in corrispondenza dell'addome della donna ed un secondo, attutito dal di lei gesto di autodifesa. A mente della Corte, tale agire denota un chiaro intento omicida. Pure significativo al proposito è il fatto che dopo che ACPR 1 si è alzata fuggendo, l'imputato l'ha seguita brandendo il coltello, così come indicato dalla stessa vittima. 62. In diritto quanto precede si qualifica nel reato di tentato omicidio. Si impone qui di rilevare che, considerate la futilità del movente risultante dalle dichiarazioni dell'imputato e le modalità poste in essere, caratterizzate dal colpire una persona indifesa e addormentata nel proprio letto, l'agire di IM 1 si pone ai limiti del tentato assassinio. Quanto al dolo, la Corte non condivide l'indicazione formulata nell'atto d'accusa secondo cui si tratterebbe di dolo eventuale. Come sopra indicato, IM 1 si è recato in camera da letto con l'intenzione di

uccidere la moglie. Egli non ha quindi semplicemente preso in considerazione che la moglie potesse subire ferite mortali, bensì – colpendola nel sonno all’addome – ha deliberatamente cercato tale risultato. Quanto precede è quindi compatibile unicamente con il dolo diretto.

IX) Perizia psichiatrica 63. IM 1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica mediante incarico conferito alla dr.ssa _____ il 22 agosto 2018 (AI 43). Il 13 novembre 2018 la perita giudiziaria ha trasmesso al PP il proprio referto (AI 62), le cui conclusioni in merito all’imputabilità dell’imputato al momento dei fatti possono essere così brevemente riassunte: “- il periziando, al momento dei fatti, era affetto da “disturbo di personalità misto schizoide-paranoide (ICD 10 F61.0)” e “sindrome cognitiva lieve (ICD 10 F06.7)””; - i reati presi in considerazione sono da mettere in relazione con la turba psichica rilevata; - al momento dei fatti la capacità del periziando di valutare il carattere illecito della sua azione non era scemata, ma era scemata in maniera medio-grave la capacità di agire secondo tale valutazione (AI 62, p. 23 e 24). 64. Quanto al rischio di recidiva, nel suo referto la perita ha stabilito che: " Sulla base dei dati a disposizione il Vrag fornisce un punteggio di categoria di rischio pari a 2 su una scala massima di valore 9. Vale a dire un rischio lieve quantificabile secondo i modelli statistici in una probabilità di 8% entro 7 anni e di 10% entro 10 anni di incorrere in una accusa per comportamento violento. Una predittività di rischio basso che conferma i dati clinici.” (AI 62, p. 22 e 23). Senonché, alla domanda a sapere se dal punto di vista psichiatrico forense il periziando presenta un fondato pericolo di commettere nuovi reati, la perita ha risposto negativamente (AI 62, p. 24). Alla domanda a sapere se dal punto di vista psichiatrico forense è possibile dare indicazioni riguardo ai reati che il periziando potrebbe commettere in futuro e circa la probabilità che ciò avvenga, la dr.ssa _____ ha tuttavia risposto: " La tipologia dei presunti delitti comparata con i dati clinici a disposizione, associata al profilo psicologico, indica che degli atti della stessa natura possono nuovamente verificarsi.” (AI 62, p. 24). 65. In risposta allo scritto del 15 gennaio 2019 (doc. TPC 10) del sottoscritto Presidente, con il quale si invitava la perita psichiatrica a chiarire tale questione, la dr.ssa _____ ha inoltrato lo scritto dell’8 febbraio 2019 (doc. TPC 14), da cui si evince che: " Le preciso che alla domanda 3.1 ho risposto che il periziando non presenta un rischio fondato di commettere nuovi reati nel senso che non presenta sulla base della patologia psichiatrica di cui è affetto (emersa dalla valutazione psichiatrica, neuro psicologica e testistica condotta) un rischio grave di commettere nuovi reati cioè un rischio basato o dipendente da una turba psichica di notevole gravità né presenta una struttura patologica di cui il reato è sintomo. Dal lato psichiatrico il rischio è fondato quando la persona è affetta da una patologia psichiatrica per la quale con alta probabilità non può esimersi dal commettere un reato. Il periziato non presenta una sintomatologia psicotica florida riccamente partecipata a livello emotivo alla luce della quale un reato assume valore di malattia (in questi casi il reato rappresenta l’inevitabile conseguenza della malattia psichiatrica). Non presenta neppure gravi segni di disorganizzazione cognitiva o affettiva né una storia psichiatrica significativa. Il periziato al momento dell’agito del 16.06.2108 presentava unicamente una diminuita capacità di resistere a stimoli interni (frustrazione, rabbia) con diminuita capacità di autocontrollo. In passato aveva utilizzato altre strategie per far fronte all’invasione di emozioni negative quali lasciar perdere o lasciare il campo. Quando affermo che il rischio è basso a pag 23 faccio riferimento alla predittività di rischio di commissione di nuovi reati emersa dal VRAG: categoria di rischio 2 su 9. Si tratta di un rischio basso probabilistico, statistico (rimando a p.22 per la spiegazione del VRAG) che conferma i dati clinici.” (doc. TPC 14, p. 1 e 2). Con specifico riferimento alle misure terapeutiche, la perita, posto che il periziando è

tuttora affetto dalla turba psichica rilevata, ha osservato che “ Il trattamento ambulatoriale è adeguato per la turba psichica di cui è affetto. (...) Con questo trattamento si potrà evitare il rischio che il periziando possa commettere nuovi reati in connessione con la sua turba psichica ” (AI 62, p. 24) e, più nel dettaglio, che: “ Il disturbo di personalità può positivamente beneficiare di una psicoterapia ambulatoriale volta al miglioramento dei tratti disfunzionali di sé e all’acquisizione di nuove strategie comportamentali (terapia cognitivo-comportamentale e trattamento psicoeducativo). L’iniziale decadimento cognitivo beneficiare di un trattamento neuropsicologico ambulatoriale per il mantenimento delle facoltà ancora intatte e messa in atto di nuove strategie per far fronte ai deficit evidenziati. (...) Non vi è necessità di un trattamento stazionario: non presenta una turba psichica grave né una pericolosità rilevante connessa alla turba psichica di cui è affetto. Il trattamento ambulatoriale è misura adeguata per evitare il rischio di ricommissione di reati in connessione con la turba psichica da lui presentata.” (AI 62, p. 23). 66. La perita ha altresì osservato che “La possibilità di riuscita di tali interventi è legato alla volontà di sottoporsi al trattamento e all’aderenza allo stesso” (AI 62, p. 23), sostenendo tuttavia che “Un tale trattamento ordinato contro la sua volontà avrebbe comunque possibilità di successo” (AI 62, p. 25). Al proposito ha precisato, con scritto dell’8 febbraio 2019 (doc. TPC 14): “ Come già descritto nel rapporto peritale ritengo il trattamento ambulatoriale misura adeguata (...). Evidentemente i risultati in termini di “successo terapeutico” sono migliori quando la persona affetta da un disturbo di personalità o da un deficit cognitivo lieve li richiede espressamente e volontariamente perché ciò presuppone la piena consapevolezza del disturbo di cui è portatore e della volontà di “lavorare su di sé). La turba psichica di cui il peritato è affetto (disturbo di personalità misto e sindrome cognitiva lieve) può beneficiare positivamente di tali interventi. È vero che il peritato non ha piena consapevolezza del proprio disturbo ma è altrettanto vero che formula comunque una richiesta di aiuto e di presa a carico. Ciò è indice di riconoscimento di difficoltà in lui presenti da parte sua e di una sua disponibilità a sottoporsi ad un trattamento. Il trattamento ambulatoriale ordinato anche contro la sua volontà permette comunque di monitorare il suo stato e l’andamento del disturbo di cui è affetto (gestione emotiva e risposta comportamentale) e l’evoluzione della sindrome cognitiva e di migliorare i tratti disfunzionali del disturbo personologico con acquisizione di nuove strategie comportamentali più adeguate.” (doc. TPC 14, p. 2). La dr.ssa _____ ha comunicato che “ Il periziando è pronto a sottoporsi a questo trattamento ” (AI 62, p. 25), e più precisamente che “ Il periziando non riconosce disagi in sé se non le difficoltà se dovesse separarsi dalla moglie e le difficoltà economiche conseguenti che aumenterebbero le sue preoccupazioni. Non ha capacità introspettive. Formula comunque una richiesta d’aiuto e chiede una presa a carico. ” (AI 62, p. 23). La perita psichiatrica ha in fine osservato, nel suo referto, che “ La contemporanea espiazione della pena non pregiudicherebbe e non ostacolerebbe il successo del trattamento ” (AI 62, p. 25). 67. In occasione del pubblico dibattito, alla domanda a sapere se sarebbe disposto a sottoporsi al trattamento indicato dalla perita psichiatrica, IM 1 ha risposto: “ Io al momento mi sento tranquillo. Se venissero ordinati questi trattamenti sarei d’accordo di seguirli, ma facendomi aiutare anche con la medicina omeopatica. Sarei comunque d’accordo di seguire un trattamento psicologico.” (VI DIB 13.02.2019, allegato 1 al verbale dibattimentale, p. 6). X) Commisurazione della pena 68. Giusta l’art. 47 cpv. 2 CP la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità

dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni “ risultato dell'attività illecita ” e “ modo di esecuzione ” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “ circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2). In quest'ambito, si inserisce l'eventuale responsabilità limitata dell'autore. In una sentenza dell'8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55, poi confermata in STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010), distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad un'interpretazione puramente letterale del testo dell'art. 19 cpv. 2 CP (“il giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa dell'autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena (DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2). 69. Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 p. 79). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72). 70. Per l'art. 56 cpv. 1 CP, il giudice deve ordinare

delle misure terapeutiche qualora la pena inflitta non sia, da sola, atta a impedire il rischio che l'autore commetta altri reati (a), se sussiste un bisogno di trattamento dell'autore o la sicurezza pubblica lo esige (b) e se le condizioni previste negli articoli 59-61, 63 o 64 sono adempiute (c). Il secondo capoverso dell'art. 56 CP sancisce il principio della proporzionalità della misura, che può essere pronunciata solo se la connessa ingerenza nei diritti della personalità dell'autore non è sproporzionata rispetto alla probabilità e gravità di nuovi reati (FF 1999 86). Vi è, poi, l'art. 56a CP che introduce, per tutto il diritto delle misure, il principio della sussidiarietà, secondo cui, se più misure si rivelano ugualmente adeguate, ma una sola è necessaria, il giudice ordina quella meno gravosa per l'autore (DTF 125 IV 118 consid. 5e). Per ordinare una delle misure previste agli art. 59- 61, 63 e 64 CP (così come in caso di cambiamento di misure ai sensi dell'art. 65 CP), il giudice deve fondarsi su una perizia. Il perito deve determinarsi sulla necessità e sulle possibilità di successo della misura, sulla probabilità che l'autore commetta nuove infrazioni e sulla loro natura e, infine, sulla possibilità di far eseguire la misura (art. 56 cpv. 3 lett. a-c CP). 71. Giusta l'art. 59 cpv. 1 CP, se l'autore è affetto da grave turba psichica, il giudice può ordinare un trattamento stazionario qualora l'autore abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con questa sua turba (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà evitare il rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con questa sua turba (b). 72. In forza dell'art. 63 cpv. 1 CP, se l'autore è affetto da una grave turba psichica, è tossicomane o altrimenti affetto da dipendenza, il giudice può, invece del trattamento stazionario, ordinare un trattamento ambulatoriale qualora l'autore abbia commesso un reato in connessione con questo suo stato (a) e vi sia da attendersi che in tal modo si potrà ovviare al rischio che l'autore commetta nuovi reati in connessione con il suo stato (b). 73. Secondo l'art. 57 cpv. 1 CP, se sono adempiute le condizioni sia per una pena sia per una misura, il tribunale ordina entrambe le sanzioni. Il secondo capoverso del disposto prevede che le misure di cui agli articoli 59-61 vanno eseguite prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente o divenuta esecutiva in seguito a revoca della sospensione condizionale o della liberazione condizionale. Ai sensi dell'art. 57 cpv. 3 CP la privazione della libertà connessa alla misura è computata nella pena. 74. Giusta l'art. 63 cpv. 2 CP, per consentire il trattamento ambulatoriale e tener conto del genere di trattamento, il giudice può sospendere l'esecuzione di una pena detentiva senza condizionale e pronunciata contemporaneamente, di una pena detentiva dichiarata esecutiva in seguito a revoca nonché di una pena residua divenuta esecutiva in seguito a ripristino dell'esecuzione. 75. In tale contesto, la colpa di IM 1 è stata considerata oggettivamente gravissima. Con il suo agire, l'imputato ha tentato di privare una persona del suo bene più prezioso, ovvero la vita. Lo ha fatto ai danni di sua moglie, verso la quale non aveva mai esternato episodi di rabbia e che riponeva in lui la totale fiducia, tanto da coricarsi nel suo stesso letto. Unicamente, si impone di considerare che l'omicidio non è stato – fortunatamente - consumato, configurando unicamente un tentativo. 76. La colpa dell'imputato è pure gravissima dal profilo soggettivo. Egli ha agito con dolo diretto e con piena volontà di uccidere la propria compagna. Lo ha fatto mosso da motivi che egli stesso non ha saputo o voluto indicare, se non fornendo una lista di argomenti del tutto futili. Anche avuto riguardo al criterio della libertà che aveva l'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità, la colpa di IM 1 è gravissima ritenuto come nulla gli impediva di conformarsi alle regole del vivere civile. L'imputato ha quindi denotato il più totale egoismo e codardia, tanto da giungere a colpire la vittima mentre questa dormiva, ovvero nel momento in cui era più indifesa. Ricordando che i fatti di cui in oggetto si pongono ai limiti dell'assassinio, la pena base non

può quindi che situarsi nella fascia alta della comminatoria legale. A favore dell'imputato la Corte ha ritenuto la collaborazione, avendo egli ammesso fin da subito i fatti. Unicamente, si dirà che tale collaborazione non può essere ritenuta totale poiché l'imputato non ha fatto luce sui veri motivi che lo hanno spinto ad agire. La Corte ha inoltre ritenuto l'età dell'imputato, ovvero la sensibilità alla pena, nonché il suo vissuto. In fine, la Corte ha considerato la scemata imputabilità di grado medio / grave risultante dalla perizia psichiatrica agli atti. 77. In tale contesto, tutto ben ponderato, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di IM 1 una pena detentiva di 3 anni e 6 mesi. 78. Già solo in ragione dell'entità della pena, la stessa non può essere sospesa condizionalmente. 79. Per quanto attiene alla misura, la Corte non può esimersi dall'osservare che la perizia psichiatrica mostra un'incongruenza che conduce ad un risultato insoddisfacente: di fatto, da un lato il referto attesta la presenza di una turba psichica all'origine dei fatti, concludendo quindi alla presenza di rischio di recidiva e, dall'altro, propone una semplice misura ambulatoriale. Peraltro, l'imputato non si è mostrato particolarmente aderente all'idea di seguire un trattamento e certo egli non può ritenere di poter fare capo all'omeopatia. Non disponendo ciò nondimeno di elementi che permettano di discostarsi dalle conclusioni peritali, la Corte ha ordinato un trattamento psichiatrico ambulatoriale da iniziarsi già durante la carcerazione. L'auspicio è che la stessa inizi a dare i suoi frutti prima del ritorno alla vita libera e che, a quel momento, sia stata predisposta – verosimilmente attraverso le ARP – un'adeguata presa a carico dell'imputato. Trattandosi di una pena non sospesa, la Corte neppure può ordinare l'assistenza riabilitativa. XI) Pretese di diritto civile dell'accusatrice privata 80. Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (art. 47 CO). L'entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate dall'offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l'indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L'indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l'entità rapportandola alla gravità dell'offesa subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d'acquisto del denaro (STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.1). In ogni caso, per stabilire l'ammontare dell'indennità prevista dall'art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce diversamente all'offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d'interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.2). Il risarcimento per torto morale dovrà essere commisurato tenendo conto del tipo e della gravità della lesione, dell'entità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, della sua età, del grado di colpa del responsabile, dell'eventuale concorso di colpa dell'offeso, così come della prospettiva di alleviare i dolori attraverso il versamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti; STF del 10 ottobre 2011 inc. 6B_354/2011 consid. 5.2; STF del 17 maggio 2004 inc. 6S.232/2003 consid. 2.1; Werro in Commentaire romand, Codes des

obligations I, Basilea 2003, ad art. 47. n. 22 e 24, pag. 340 seg.). Giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l'accusatore privato vince la causa. 81. ACPR 1, per nome della sua patrocinatrice, ha chiesto la rifusione delle spese legali sostenute per complessivi CHF 2'625.00, come da nota d'onorario prodotta, nonché CHF 10'000.00 a titolo di indennità per torto morale. La Corte ha parzialmente accolto la richiesta formulata dall'accusatrice privata, riconoscendo le spese legali così come richiesto dall'avv. RAAP 1, mentre il torto morale è stato fissato in CHF 5'000.00, in linea con la giurisprudenza per casi simili. XII) Retribuzione del difensore d'ufficio 82. Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato. Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell'avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). All'avvocato è riconosciuto l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d'ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un'efficace difesa nel procedimento penale (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 3/6; N. Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Commentario CPP – M. Galliani / L. Marcellini, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l'onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (BSK StPO – N. Ruckstuhl, art. 135 CPP n. 3; ZK StPO – V. Lieber, art. 135 CPP n. 6). L'onorario dell'avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall'Alta Corte, decisione TF 6B_502/2013 del 3.10.2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L'onorario dell'avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall'orario di lavoro usuale (tra le ore 20.00 e le ore 08.00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar). Per la determinazione dell'onorario a favore del difensore d'ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell'art. 21 cpv. 2 della legge sull'avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità (decisione TF 6B_810/2010 del 25.5.2011 consid. 2.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l'art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest'ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L'assunzione di un mandato di patrocinatore d'ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un'attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d'ufficio sono sottoposte all'IVA se l'avvocato medesimo

vi è assoggettato (sentenze TF 6B_486/2013 del 16.7.2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del 10.12.2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6.5.2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l'attribuzione dell'IVA al patrocinatore indipendente quand'esso non sia personalmente assoggettato alla stessa. 83. Le note professionali dell'avv. DUF 1, adattate alla durata effettiva del dibattimento, sono state approvate così come esposte, per complessivi CHF 3'743.65, comprensivi di onorario, spese e IVA. XIII) Sequestri 84. Come richiesto da accusa e difesa, la Corte ha ordinato la confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per l'orologio, che è stato dissequestrato a favore dell'imputato. visti gli art.: 12, 22, 40, 47, 51, 69, 70, 111, 123 CP; 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 1. è autore colpevole di: tentato omicidio intenzionale per avere, il 16 giugno 2018, a _____, tentato intenzionalmente di uccidere la moglie ACPR 1, colpendola all'addome con un coltello da cucina, una prima volta nel sonno e un'altra volta al suo risveglio, provocandole le lesioni riportate nei certificati medici agli atti; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, avendo agito in stato di scemata imputabilità, IM 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3. IM 1 è inoltre condannato a versare all'accusatrice privata ACPR 1 fr. 2'625.00 a titolo di risarcimento danni e fr. 5'000.00 a titolo di indennità per torto morale. 3.1. Per il rimanente della sua pretesa, l'accusatrice privata è rinviata al competente foro civile. 4. È ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione di pena. 5. È ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, eccezion fatta per l'orologio, che viene dissequestrato a favore dell'imputato. 6. La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 e le spese procedurali sono a carico del condannato. 7. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 7.1. Le note professionali dell'avv. DUF 1 sono approvate per:

onorario	fr.	3'417.00	spese	fr.	59.00	IVA (7,7%)
fr.	267.65	totale	fr.	3'743.65		

7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 3'743.65 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano - Ufficio assistenza riabilitativa, ufficio del Patronato, Piazza Molino Nuovo 15, 6900 Lugano - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904 Lugano Per la Corte delle assise criminali Il

Presidente	La vicecancelliera	Distinta	spese : Tassa di
giustizia	fr.	1'000.--	Inchiesta preliminare
6'041.85	Perizia	fr.	12'406.70
Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.		141.10	fr.
		19'589.65	=====